

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23/12/2020 N. 1110**

**Provvedimenti in ordine all'approvazione dello schema di Patto di Integrità in materia di contratti pubblici.**

**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- L'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare l'art. 42, comma secondo, che determina quali situazioni costituiscono conflitto di interesse;
- Il Piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza 2020-2022 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 24/01/2020 e parzialmente modificato con Delibere della Giunta Regionale n. 279 del 03/04/2020 e n. 1055 dell' 11/12/2020;
- Il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", che definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;
- La legge regionale 25 novembre 2009 n. 56, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali;
- La Convenzione per la Stazione Unica Appaltante stipulata, in data 22 ottobre 2018, tra la Prefettura di Genova e la Regione Liguria, la Città Metropolitana ed il Comune di Genova e le prefetture di Imperia, La Spezia e Savona, limitatamente ai rapporti con la Stazione Unica Appaltante Regionale;

**PREMESSO CHE:**

- I protocolli di legalità o patti di integrità costituiscono importanti ausili alla lotta alla corruzione nelle procedure di scelta del contraente in gare d'appalto o di concessione;
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ha rilevato con propria determina n. 4/2012 che gli ausili di cui sopra costituiscono gli strumenti "con i quali le amministrazioni assumono, di regola, l'obbligo di inserire nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, l'accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole che rispecchiano le finalità di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa" e che la previsione dell'accettazione di tali clausole, quale possibile causa di esclusione, è consentita "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti";
- L'articolo 1, comma 17, Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. nel dare copertura normativa a tali strumenti e carattere cogente alle relative clausole, statuendo che: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";

**CONSIDERATO** che la misura generale di prevenzione di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2020), codice 13.2.8 indica espressamente, nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione in materiale di contratti pubblici, la redazione di protocolli o patti di integrità da inserire nella documentazione di gare d'appalto per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016);

**ATTESO CHE:**

- Il Settore Affari Generali di concerto con il Settore Performance, Trasparenza e Anticorruzione ha predisposto lo schema definitivo del Patto di Integrità, allegata al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale;
- Lo schema di tale Patto è stato inoltre trasmesso, per opportuna conoscenza ed eventuali osservazioni ed integrazioni, alla Prefettura – UTG di Genova con nota, protocollo PG/2020/369591 in data 10 novembre 2020, ad oggi senza riscontro;

**RITENUTO** necessario ed opportuno, al fine di garantire il buon andamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa della stessa e dell'economicità ed efficienza dei procedimenti amministrativi di cui trattasi, con particolare riferimento alla materia dell'anticorruzione e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, approvare lo schema del Patto di integrità allegato alla presente deliberazione;

**FATTA** riserva di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni al testo del patto di Integrità di cui sopra qualora pervenisse riscontro da parte della citata Prefettura – UTG di Genova;

**RITENUTO** infine di dare mandato al dirigente della struttura regionale competente in materia di gare e contratti di provvedere agli ulteriori adempimenti che si rendessero necessari;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale

**DELIBERA**

1. Di approvare, per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema del Patto di integrità, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare mandato al dirigente della struttura regionale competente in materia di gare e contratti di provvedere agli ulteriori adempimenti che si rendessero necessari;
3. Di riservarsi, con successivo e separato atto, di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni al testo del Patto di integrità di cui sopra.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul sito WEB istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

**IL SEGRETARIO**

Roberta Rossi

(segue allegato)

**PATTO DI INTEGRITÀ**

Relativo a procedura CIG \_\_\_\_\_

Tra Regione Liguria e \_\_\_\_\_

**VISTI**

- L'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Il Piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza 2020-2022 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 24/01/2020 e parzialmente modificato con Delibera della Giunta Regionale n. 279 del 03/04/2020;
- L'art. 42, comma II, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che determina quali situazioni costituiscono conflitto di interesse;
- Il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", che definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;

**L' OPERATORE ECONOMICO**

(indicare denominazione e forma giuridica)

\_\_\_\_\_

sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da (Cognome e Nome)

\_\_\_\_\_ in qualità di (Titolare /Legale  
rappresentante) \_\_\_\_\_

con riferimento alla procedura \_\_\_\_\_ CIG : \_\_\_\_\_

## DICHIARA

di accettare il seguente patto di integrità.

L'accettazione è condizione di ammissione alle procedure di affidamento.

### PATTO DI INTEGRITA'

#### Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Stazione appaltante e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e va applicato a tutte le procedure di gara d'appalto ovvero di scelta del contraente salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico, in qualità di stazione unica appaltante o soggetto aggregatore, in relazione ad adesione a contratti centralizzati oppure a convenzioni quadro, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione, dal soggetto autorizzato e rappresentante legalmente l'operatore economico, deve essere unito alla documentazione amministrativa relativa alla gara d'appalto, oppure nel caso di affidamenti derivanti da affidamenti diretti o ad affidamenti effettuati con gara informale, unitamente all'offerta per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Patto di integrità ed i rispettivi obblighi costituiranno parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Stazione appaltante a seguito della procedura di affidamento.

#### Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico conferma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

L'operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Stazione appaltante, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto o di distorcerne o turbarne il corretto svolgimento ed esecuzione.

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- Dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione appaltante e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- Si impegna a rispettare e a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, previsti dal codice comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria;
- Si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- Assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- Si impegna a segnalare in forma scritta e circostanziata qualsiasi forma di turbativa, irregolarità o distorsione nello svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto o alla successiva esecuzione del contratto;
- Assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di

personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

- Si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie, così come definite dall'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha variato l'elenco delle attività sensibili previste dall'art. 1, comma 53, della legge 190 del 2012 così come segue:
  1. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  2. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  3. Noli a freddo di macchinari;
  4. Fornitura di ferro lavorato;
  5. Noli a caldo;
  6. Autotrasporto per conto di terzi;
  7. Guardiania dei cantieri;
  8. Servizi funerari e cimiteriali;
  9. Ristorazione, gestione delle mense e catering;
  10. Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

Il sottoscritto partecipante alla procedura di scelta del contraente in argomento prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- Esclusione dalla procedura di cui trattasi;
- Decadenza dall'aggiudicazione ed incameramento della relativa cauzione definitiva;
- Esclusione del concorrente dalle gare indette da Regione Liguria fino ad un massimo di tre anni;

### **Art. 3. Obblighi della Stazione appaltante**

La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria.

In particolare la Stazione appaltante assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

La Stazione appaltante è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

### **Art. 4. Violazione del Patto di integrità**

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- L'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, prestata a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase antecedente all'aggiudicazione dell'appalto;

- La revoca dell'aggiudicazione, anche efficace, e l'escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma antecedente alla stipula del contratto d'appalto;
- La risoluzione contrattuale e l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto costituisce causa legittima di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici e di concessioni da parte della Stazione appaltante fino ad un massimo di tre anni.

#### **Art. 5. Efficacia del patto di integrità**

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

#### **Art. 6. Controversie**

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata al Foro di Genova.

**Luogo e data** \_\_\_\_\_

**Regione Liguria**

**La Società**  
**(firma leggibile)**